



Città di Parete

Provincia di Caserta

VERSAMENTO SALDO

IMU SCADENZA 17 DICEMBRE 2018*

Entro il 17 dicembre 2018 dovrà essere effettuato il pagamento IN SALDO dell'IMU, l'imposta dovuta per tutti gli immobili ad esclusione delle abitazioni principali, degli immobili ad essa equiparati e di quelli per i quali sono previste specifiche esenzioni.

Terreni agricoli: sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs 29.03.2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Comodato d'uso: per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 (riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU) previste a favore di coloro che concedono in uso gratuito un immobile ad uso abitativo a parenti in linea retta entro il primo grado:

- Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il comodatario deve utilizzare l'immobile concesso come "abitazione principale";
- Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **Il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate;**
- Il comodante deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti tramite apposita dichiarazione.

Pertanto, nell'anno 2018, l'aliquota agevolata del 4,6 per mille rimane confermata nei termini e condizioni previsti per gli anni precedenti.

Il contribuente che ha anche i requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2016 potrà beneficiare di una doppia agevolazione per il comodato d'uso gratuito, riducendo la base imponibile del 50% e applicando l'aliquota agevolata del 4,60 per mille.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO IMU

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la **RATA DEL SALDO** dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili ed aree edificabili, diversi da abitazione principale e pertinenze	10,60 per mille
REGIME AGEVOLATO DELL'IMPOSTA per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito	4,60 per mille

(*cadendo la scadenza del 16 DICEMBRE di DOMENICA, è possibile pagare il saldo IMU entro il 17 DICEMBRE 2018

CODICI PER IL VERSAMENTO IMU

CODICE CATASTALE DEL COMUNE G333

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato	3930	3925
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU - imposta municipale propria per terreni agricoli	3914	

IMMOBILI ESENTI IMU

Sono esenti dall'imposta le seguenti tipologie di immobili:

- Abitazione principale e relative pertinenze (*), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari e relative pertinenze (*) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e dal 2016 a soci studenti universitari anche se non residenti nelle stesse (L:208/2015)
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 co. 8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011;
- Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia militare e civile, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Nota (*): le pertinenze dell'abitazione principale sono costituite da immobili appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ed è consentito considerare come pertinenza al massimo un immobile per ciascuna categoria

AREE FABBRICABILI: la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione. Rimangono invariati, per IL SALDO 2018, i valori minimi di riferimento deliberati dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/05/2009 con atto n° 51. Eventuali **informazioni** possono essere richieste all'Ufficio IMU negli orari di apertura al pubblico.